



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **206**

in data **13/10/2022**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **13 - tredici** - del mese **ottobre** alle ore **15:55** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE SENTENZE DEL TAR PARMA N.N.191/200/201 DEL 01.07.2022 E ALLE ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO NN. 4559-4560 e 4561/2022 REG.PROV.CAU.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	NO
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Reggio Emilia, ai sensi della previgente legge regionale urbanistica n. 20/2000, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 5167/70 del 06/04/2011 il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), entrati in vigore il 25/05/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 9170/52 del 17/03/2014 è stato approvato il primo Piano Operativo Comunale (POC), divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul BURER n. 119 del 23/04/2014, ed è stata altresì adottata con il medesimo atto, la prima variante al POC, successivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 68 del 13/04/2015;
- il POC, nell'ambito della legge regionale 20/2000, è lo strumento per programmare e governare nell'arco di cinque anni, tutte le principali trasformazioni urbane (art 30 della L.R.20/2000);
- il POC assume anche il ruolo di strumento di programmazione degli interventi della città pubblica ed è strettamente correlato con i progetti dell'Amministrazione Comunale, con il Programma triennale delle opere pubbliche e con il Piano dei Servizi, integrando in tal modo la progettualità pubblica e privata;
- per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale quinquennale gli interventi di riqualificazione e di nuova urbanizzazione tra tutti quelli individuati dal PSC (art. 4.5 e art. 5.7 delle NA del PSC), il Consiglio Comunale ha approvato, nel rispetto delle indicazioni della legge regionale 20/2000, apposita delibera di indirizzi ID.n. 75/2011 per la presentazione delle manifestazioni di interesse funzionali all'inserimento in POC degli ambiti di trasformazione;
- nella programmazione del primo POC e della prima variante al POC (2014-2019) sono stati inseriti 56, interventi da attuarsi, negli ambiti individuati dal PSC, in parte con intervento edilizio diretto (n.43) e in parte (n.13) tramite la presentazione di un Piano urbanistico attuativo (PUA), i cui contenuti principali sono definiti da specifici atti di accordo ex art.18 L.R.20/2000, parti integranti del POC approvato;
- gli accordi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2000 raggiunti con i soggetti futuri attuatori dei PUA hanno costituito apposito elaborato, parte integrante del POC, denominato PO.3.1., sono stati integrati ciascuno da specifica scheda norma di intervento, sono stati stipulati in forma definitiva successivamente all'approvazione del POC mediante scritture private o atti pubblici, acquisiti agli atti della Amministrazione;
- a garanzia degli impegni assunti con l'atto di accordo, ciascun soggetto futuro attuatore ha depositato in Comune apposite garanzie bancarie o polizze assicurative;

Dato atto che:

- le norme del POC (elaborato PO.3) all'art. 5, commi 4 e 5, dispongono quanto segue: *“Trascorsi i termini di validità del POC perdono efficacia le previsioni in esso contenute relativamente a tutti gli interventi per i quali, alla data di scadenza del termine quinquennale: a) non sia stata presentata richiesta di titolo abilitativo per attuazione diretta, secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi, nei casi in cui il POC ha previsto l'attuazione delle previsioni attraverso intervento diretto; b) non sia stata approvata specifica convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo, nei casi in cui il POC ha previsto l'attuazione delle previsioni attraverso PUA/PPC o attraverso attuazione diretta, secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo, in base alla specifica modalità attuativa definita per i singoli interventi nell'elaborato PO.4.1 Schede norma degli interventi”*;
- la norma del POC è stata articolata individuando, quale elemento idoneo ad impedire la cessazione della efficacia del POC per gli interventi assoggettati a PUA, l'approvazione del medesimo PUA anteriormente alla scadenza del quinquennio dalla data di approvazione del POC, essendosi ritenuto che il primo elemento sintomatico significativo di una effettiva e certa volontà dell'operatore economico di dare attuazione alle previsioni urbanistiche programmate dal POC, sia la approvazione della convenzione attuativa del PUA;
- la medesima norma del POC è stata elaborata applicando il disposto dell'articolo 30 della legge regionale 20/2000 (*“1. Il Piano operativo comunale (P.O.C.) è lo strumento che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale: a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto da POC stesso; b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la denuncia di inizio attività ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire...”*) attraverso la valorizzazione, sotto il profilo interpretativo, delle disposizioni del primo comma, disposizioni che prevedono la realizzazione e l'attuazione entro il quinquennio degli interventi previsti dal POC per impedirne la cessazione di efficacia;
- la scelta attuata dal Consiglio Comunale si è inserita in un contesto nel quale numerosi piani ancora previsti sul territorio e non attuati erano stati pianificati già dal PRG 2001, in una diversa fase di scelte pianificatorie, non più in linea con la volontà di contenere il consumo **di suolo**, espressa con l'ultimo PPA 2006-2010, confermata dal PSC e, successivamente, dalla legge regionale 24/2017;
- la norma di POC è espressione della volontà dell'organo titolare delle funzioni di pianificazione di chiudere una stagione urbanistica e di verificare, in via definitiva e nei tempi più contenuti possibili, l'effettiva volontà di attuazione di quelle previsioni rimaste sino ad allora soltanto sulla carta, essendo di prioritario pubblico interesse conoscere ciò che di quelle previsioni espansive avrebbe effettivamente trovato concreta attuazione sul territorio;

Rilevato che:

- rispetto ai 13 PUA interventi inseriti nella programmazione del POC 2014-2019 e della prima variante al POC 2015-2020, n. 4 sono stati presentati, approvati, e convenzionati; (PUA-PPC), 7 sono stati presentati ma non si è concluso l'iter funzionale all'approvazione degli stessi, 2 interventi non sono stati presentati o sono stati ritirati a seguito di sopraggiunte valutazioni di fattibilità da parte dei soggetti attuatori;
- in particolare, i soggetti attuatori degli interventi previsti nel POC e nella sua prima variante, dopo la sottoscrizione degli atti di accordo ex art. 18 LR 20/2000 con il Comune di Reggio Emilia, hanno iniziato il percorso condiviso nell'accordo stesso per la presentazione dei PUA che avrebbero dovuto dare attuazione ai rispettivi ambiti;
- per quanto di prioritario rilievo ai fini che qui occupano: il PUA relativo all'ambito ANS3-3, posto in località Canali, Via Tolstoj, ha concluso l'iter istruttorio tecnico amministrativo; il PUA relativo all'ambito ANS4_6A posto in località San Rigo è stato depositato e pubblicato per la raccolta delle osservazioni; il PUA relativo all'ambito ASP_N1-6a, posto in località Villa Cella ha richiesto lo svincolo delle fidejussioni prestate in sede di accordo di programma ex art. 18 LR 20/2000; il PUA relativo all'ambito ANS2-2B posto tra la via Benedetto Croce e la via Rosa Luxemburg (programmato con la prima variante al POC 2015-2020) è stato depositato e pubblicato per la raccolta delle osservazioni, ma non si sono conclusi i lavori della conferenza di servizi; il PRU Ospizio IP_6, posto nel Quartiere Ospizio, ha concluso l'iter istruttorio ed è pronto per l'adozione in Giunta Comunale; la 3^a variante al PUA BARAGALLA che accoglie la ricollocazione derivante dal PUA ANS1-4 "Gaida via Seneca" ha concluso l'iter istruttorio ed è pronto per l'approvazione in Giunta Comunale; il PUA relativo all'ASP_N1-5A in località Mancasale ha concluso il periodo di deposito ed è in attesa delle integrazioni richieste dalla Provincia di Reggio Emilia, infine il PPC ASP N1.17 che non necessita di deposito per le osservazioni, risulta munito dei pareri necessari ai fini della sua approvazione risultando solo carente il frazionamento delle aree da cedersi gratuitamente all'amministrazione comunale ed è pronto per l'approvazione con provvedimento dirigenziale;

Considerato che:

- alla data di scadenza dell'efficacia del primo POC (23.04.2019, ovvero 5 anni dalla data di pubblicazione sul BURER dell'avviso di avvenuta approvazione del POC), i PUA relativi a comparti attuativi da ultimo richiamati non soltanto non erano convenzioni, ma non erano neppure approvati dalla Giunta Comunale;
- alla data di scadenza dell'efficacia della prima variante al POC (06.05.2020) il PUA relativo al comparto attuativo ANS2-2B non era convenzionato e non era neppure approvato dalla Giunta Comunale;
- per effetto della cessazione di efficacia del primo POC e della prima variante al POC, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 delle NTA del POC, è cessata la possibilità di procedere oltre nell'iter di approvazione dei PUA sopra richiamati (nel seguito, ove considerati nel loro complesso, denominati "PUA");

- il Comune ha dato notizia di tale circostanza agli operatori titolari delle singole istanze di approvazione dei PUA;
- i soggetti attuatori del comparto ANS2-2B "*Via Benedetto Croce-Via Luxemburg*", del comparto ANS4-6A "*San Rigo*", del comparto ANS3-3 "*Canali-Via Tolstoj*" e del comparto ASP_N1-6A "*Villa Cella*" hanno proposto, con separati ricorsi, impugnativa avverso: i provvedimenti mediante i quali il Comune ha dato atto della assenza dell'approvazione della convenzione urbanistica entro il termine quinquennale di efficacia del POC e ha confermato l'impossibilità di dare ulteriore corso ai procedimenti volti alla approvazione dei PUA; la disposizione di cui all'articolo 5 commi 4 e 5 delle NTA del POC; numerosi altri provvedimenti e atti endoprocedimentali non direttamente rilevanti ai fini che qui occupano;
- in particolare, gli operatori hanno eccepito la sussistenza di un contrasto tra l'articolo 5 delle NTA del POC e l'articolo 30 della legge regionale n. 20/2000 affermando che la norma che prevede la cessazione dell'efficacia del POC, nel caso in cui nel quinquennio non sia stato presentato il PUA per la approvazione ,non definisce un termine derogabile da parte dei Comuni, ma un elemento inderogabile, tale per cui, in ogni caso, al POC non è consentito connettere la cessazione della propria efficacia ad eventi diversi e successivi rispetto alla presentazione del PUA;
- i ricorsi sono stati iscritti al numero 204/2020 R.R. (ANS2-2B), al numero 44/2021 R.R. (ASP_N1-6A), al numero 45/2021 R.R. (ANS4-6A), al numero 46/2021 R.R. (ANS3-3) e, in tutti, il Comune si è costituito in giudizio (nel ricorso n. 204/2021 si è costituita in giudizio anche IRETI s.p.a., assumendo posizione adesiva rispetto a quella del Comune), contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto;

Dato atto che

- con sentenza n. 187 in data 27 giugno 2022 il TAR Parma ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dagli attuatori del PUA ASP_N1-6A, (ricorso RG.n.44/2021) in quanto gli attuatori, avendo chiesto lo svincolo della fideiussione presentata contestualmente all'accordo, hanno dimostrando inequivocabilmente di non avere interesse alla prosecuzione del procedimento del PUA;
- con sentenze nn. 191-200-201 tutte pubblicate in data 01.07.2022, il TAR Parma: ha accolto parzialmente i ricorsi presentati dagli attuatori dei PUA ANS2-2B (RG.n.204/2020), ANS4_6A (RG. n. 45/2021) e ANS3-3 (RG. n. 46/2021) annullando l'articolo 5 delle NTA del POC nella parte in cui detta norma prevede che le previsioni del POC perdano efficacia qualora, nel quinquennio, la convenzione non sia stata approvata e non anche semplicemente presentata, assumendone il contrasto con l'articolo 30 LR. 20/2000; ha annullato i provvedimenti con i quali il Comune ha disposto di non procedere oltre nell'iter procedimentale di approvazione dei PUA oggetto di ricorso; ha respinto ogni ulteriore domanda di annullamento; ha respinto le richieste risarcitorie avanzate dai soggetti attuatori;
- il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 I.D. in data 28 luglio 2022, ha conferito mandato alla Avvocatura Comunale per la proposizione di appello avverso le sentenze n. 191/2022, n. 200/2022 e n. 201/2022 pronunciate dal TAR Parma, chiedendone la riforma parziale previa sospensione dell'esecutività;

- l'Avvocatura Comunale ha dato attuazione al mandato ricevuto, provvedendo ad impugnare avanti il Consiglio di Stato la Sentenza n. 191/2022 (ricorso n. 6760/2022 R.R.), la Sentenza n. 200/2022 (ricorso n. 6756/2022 R.R.), la Sentenza n. 201/2022 (ricorso n. 6755/2022 R.R.) pronunciate dal TAR Parma;
- si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo grado e, nel ricorso n. 6760/2022 R.R., Ireti s.p.a.;
- con ordinanze 4559/2022, 4560/2022 e 4561/2022 tutte pronunciate in data 16 settembre 2022, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto le domande cautelari volte ad ottenere la sospensione dell'esecutività delle sentenze impuginate;
- al momento non sono fissate le udienze pubbliche per la discussione nel merito avanti il Consiglio di Stato;

Dato ancora atto che:

- le sentenze nn. 191/2022, n. 200/2022, n. 201/2022 pronunciate dal TAR Parma sono ad ogni effetto esecutive ed è dovere di questa Amministrazione dare loro esecuzione nelle more delle decisioni nel merito dei ricorsi in appello da parte del Consiglio di Stato;
- alla esecuzione delle decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna Sede di Parma l'Amministrazione dà e darà corso eseguendo l'ordine contenuto nelle sentenze medesime;
- la Giunta Comunale nel ritenere coerente all'attuale orientamento normativo, la decisione assunta dal Consiglio Comunale con la approvazione dell'articolo 5 delle NTA del POC funzionale al contenimento del consumo di suolo, si trova, a seguito delle sentenze citate, nella condizione di dare riscontro a procedimenti amministrativi nati in un contesto giuridico e di pianificazione differente da quello attuale ;
- gli atti volti a dare esecuzione alle statuizioni contenute nelle sentenze pronunciate dal TAR Parma sono e saranno pertanto assunti, nella loro totalità, con salvezza degli esiti dei giudizi n. 6755/2022 R.R., n. 6756/2022 R.R. e 6760/2022 R.R. pendenti avanti la Sezione IV del Consiglio di Stato, riserva che sarà esplicitata in tutti i medesimi atti, retrocedendo alla data della loro assunzione gli effetti di un eventuale accoglimento degli appelli e di riforma della sentenza del Giudice di primo grado;
- sussistono pertanto i presupposti per la necessaria riattivazione dei procedimenti volti alla approvazione dei PUA relativi al comparto ANS2-2B, al comparto ANS4-6A, al comparto ANS3-3, oggetto delle pronunce del TAR esecutive ai sensi di legge;
- in ragione: della esecutività delle sentenze; dell'intervenuto annullamento, allo Stato, della disciplina di cui all'articolo 5 commi 4 e 5 delle NTA; di evidenti ragioni di parità di trattamento e di equità sostanziale, sussistono altresì i presupposti per riattivare i procedimenti volti alla approvazione del PRU Ospizio IP_6, della 3^a variante al PUA BARAGALLA che accoglie la ricollocazione volumetrica derivante dal PUA ANS1-4 "Gaida via Seneca", del PUA ASP_N1-5A "Mancasale", il PPC ASP N1.17, posto che questi, pur non avendo i soggetti attuatori proposto impugnativa avverso gli atti della Amministrazione, versano in stadi procedurali sostanzialmente identici a quelli dei PUA in relazione ai quali si è pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale;

- infatti relativamente ai seguenti PUA/PPC:
 - variante al PUA relativo all'ambito PRU Ospizio IP_6 posto nel Quartiere Ospizio: è stato completato l'iter istruttorio ai fini della sua adozione da parte della Giunta Comunale e successiva pubblicazione ai sensi dell'art.35 comma 1 della L.R.20/2000;
 - 3^ variante al PUA BARAGALLA che accoglie la ricollocazione della volumetria derivante dal PUA ANS1-4 "Gaida via Seneca": è stato completato l'iter istruttorio, il deposito per la raccolta delle osservazioni e la conferenza dei servizi ai fini della sua approvazione da parte della Giunta Comunale;
 - PUA relativo all'ASP_N1-5A in località Mancasale: è stato posto in deposito con atto PG.N. 10919/2019 dal 21/01/2019 al 22/03/2019 e avviata la conferenza dei servizi istruttoria ai fini della sua approvazione da parte della Giunta Comunale;
 - il PPC ASP N1.17 deve riprendere l'istruttoria tecnica ai fini della sua approvazione con provvedimento dirigenziale;
- i procedimenti predetti verranno riattivati a cura del Servizio Rigenerazione Urbana, il quale provvederà a completare l'istruttoria e a rassegnare gli atti alla Giunta Comunale per le opportune determinazioni in ordine alla approvazione;
- per contro, non sussistono i presupposti per la riattivazione del procedimento volto alla approvazione del PUA ASP_N1-6A "Villa Cella", avendo il Tribunale Amministrativo Regionale accertato il venir meno dell'interesse alla attuazione del comparto conseguente alla richiesta di restituzione della garanzia fideiussoria;

Considerato che:

- in data 01.01.2018 è entrata in vigore la nuova legge urbanistica regionale n.24/2017 che impone ai Comuni di redigere il nuovo strumento urbanistico generale (PUG) secondo una cadenza prevista dalla legge regionale stessa, pur con le sospensioni causate dal periodo pandemico da Covid19;
- il Comune di Reggio Emilia dopo avere assunto il PUG in data 07.10.2021 con deliberazione di Giunta Comunale ID.n.178, in data 23.05.2022, con deliberazione di Consiglio Comunale ID n.79, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato tale strumento urbanistico generale;
- fra gli obiettivi prioritari del PUG vi è la rigenerazione urbana intesa come unica opportunità per far crescere e rinnovare la città, scindendo cioè definitivamente il binomio sviluppo-consumo che ha caratterizzato il periodo del boom demografico ed edilizio;
- in questo senso, una delle principali novità introdotte dal PUG, in discontinuità con il passato, è rappresentata dalla definitiva cancellazione dell'eredità urbanistica degli ultimi trent'anni in termini di nuove aree potenzialmente urbanizzabili in territorio agricolo, esterne cioè al territorio urbanizzato, non convenzionate, corrispondenti ad una riduzione di 5,5 milioni di mq, pari a 3.780 alloggi e 145.000 mq di superficie di vendita;

- il PUG rafforza in tal modo le scelte che avevano già portato alla cancellazione, nel PSC, di 2,4 milioni mq di aree potenzialmente urbanizzabili, pari a 3.460 alloggi e 46.000 mq di superficie di vendita.

Considerato inoltre che:

- nel rispetto degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, il PUG imprime una diversa disciplina urbanistica per gli ambiti oggetto delle sentenze del TAR e precisamente:
 1. il PUA ANS3-3 è stato riclassificato: (i) in parte tra i tessuti urbani a densità medio bassa A3-A4, disciplinato dall'art.10.2. del titolo 10 degli Indirizzi Disciplinari elaborato SQ_D.1; (ii) e in parte quale area destinata al sistema dei servizi pubblici e privati da destinare alle dotazioni per il riequilibrio ecologico ambientale (art.3.1);
 2. il PUA ANS4-6 è stato riclassificato: (i) in parte quale ambito agricolo di rilievo paesaggistico (ARP) disciplinato dal capo IV "il Territorio agricolo" e precisamente dall'art.15.1.4.; (ii) e, in parte, dal capo V disposizioni finali "titolo 16 disciplina speciale" che riconosce l'atterraggio di ambiti di ricollocazione degli edifici o delle superfici con i nn.98-99 del PRG 2001, (come da estratto allegato A), così come risulta dall'album della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale SQ_D.1 - Indirizzi Disciplinari;
 3. il PUA ANS 2-2b è stato riclassificato quale area agricola urbana e rappresenta, all'interno della rete ecologica urbana del nuovo piano, un importante polmone verde da potenziare quale connessione tra la campagna e i quartieri residenziali densamente costruiti della cintura sud est della città; l'Area è disciplinata dal titolo 14, Aree agricole urbane dell'album della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale SQ_D.1 - Indirizzi Disciplinari (come da estratto allegato A); l'ambito è inoltre individuato nell'elaborato SQ_C.1 (Piano di Comunità) come Ambito di integrazione della città pubblica. Al Titolo 6 - Piano di Comunità si disciplina che: "Zona sud: [...] Le aree poste [...] tra via Benedetto Croce e via Rosa Luxemburg sono vocate principalmente al completamento della rete ecologica e al completamento della Città pubblica (Titolo3)";
- il PUG, per quanto attiene i comparti assoggettati a PUA che si trovano in condizioni procedurali analoghe a quelle dei PUA ANS3-3, ANS4-6 e ANS2-2b, detta la seguente disciplina:
 1. la variante al PUA relativo all'ambito PRU Ospizio IP_6 posto nel Quartiere Ospizio rientra tra gli ambiti di riqualificazione strategica 9.1G_ ambito ex casa di riposo
 2. la 3^ variante al PUA BARAGALLA che accoglie la ricollocazione della volumetria derivante dal PUA ANS1-4 "Gaida via Seneca", è classificata nell'ambito dei P2 micropoli produttivi
 3. il PUA relativo all'ASP_N1-5A posto in località Mancasale è ricompreso nelle aree agricole periurbane
 4. il PPC ASP N1.17 è ricompreso nell'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva

Dato atto che:

- l'articolo 27 della legge regionale 24/2017, sotto la rubrica "*salvaguardia*" dispone che, a far data dalla adozione del PUG da parte del Consiglio Comunale vengano sospese le determinazioni in merito "*a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani e delle varianti adottati, incompatibili con gli indirizzi degli stessi o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione; b) all'approvazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che presentino previsioni in contrasto con quanto disposto dal piano e dalla variante adottati*";
- in conseguenza della adozione del PUG, questo è entrato in salvaguardia e, nelle more della sua approvazione, che porterà al recepimento delle modifiche rese necessarie dall'esecuzione della sentenza del TAR, il contenuto dei PUA si pone in più o meno accentuato contrasto con la attuale disciplina del PUG adottato;

Ritenuto che:

- l'esecuzione della sentenza del TAR implica che il procedimento volto alla approvazione dei PUA sia ripreso "*ora per allora*", assumendo al suo esito un provvedimento doverosamente retroattivo, dovendosi garantire tutela effettiva ai ricorrenti che, allo stato, hanno ottenuto l'annullamento in sede giudiziale, con efficacia *ex tunc*, dell'articolo 5 delle NTA del POC e dei conseguenti provvedimenti che hanno disposto l'archiviazione dei procedimenti volti alla approvazione dei PUA.
- l'esecuzione delle sentenze del TAR comporta la adozione di provvedimenti i cui effetti vengono riportati indietro nel tempo al momento della adozione del provvedimento annullato che ha interrotto i procedimenti volti all'approvazione dei PUA;
- la fattispecie in esame consente di derogare al generale principio della irretroattività degli atti amministrativi in quanto: "*la rimozione dal mondo giuridico dell'atto anormale impone all'Amministrazione di operare come se l'anormalità non si fosse mai prodotta, adottando retroattivamente l'atto che sarebbe stata tenuta ad adottare sotto una certa data*" (Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 novembre 2001, n. 5949); "*le determinazioni degli organi amministrativi non possono, di regola, esplicare efficacia retroattiva salvo che attuino, in ottemperanza a pronunce caducatorie amministrative o giurisprudenziali, la reintegrazione di posizioni soggettive lese*" (in terminis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 giugno 2002, n. 3537; TAR Puglia - Lecce, Sezione II, 28 febbraio 2005, n. 973); "*la retrodatazione del provvedimento di inquadramento - da non confondere con il diverso fenomeno della retroattività degli effetti del provvedimento amministrativo, che si verifica eccezionalmente, ossia in deroga alla regola generale per cui i provvedimenti amministrativi dispongono solo per il futuro (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 31 luglio 2007, n. 4263), come accade, ad esempio, nel caso di provvedimenti retroattivi per natura*" (TAR Lazio, Roma, Sezione II, 31 luglio 2012, n. 7063);

- conseguentemente, il sopraggiungere della adozione del PUG e la sua attuale vigenza in salvaguardia non sono di ostacolo alla riattivazione del procedimento ora per allora, i cui atti verranno assunti simulando una situazione di fatto e provvedimentale nella quale il PUG, all'epoca non ancora adottato, non spieghi effetti di salvaguardia;
- essendo sussistente una sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale residua in capo all'Ente rispetto all'applicazione dei relativi contenuti, tale per cui il Comune si trova ad esercitare una funzione ricognitiva della stessa avendo cura di darne esecuzione e attivarsi al fine di evitare ulteriori oneri a carico dello stesso anche secondo quanto previsto dall'art. 21 septies della L. 241/1990;

Visto inoltre il seguente parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 espresso dal Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000 ed allegato in calce alla presente proposta di deliberazione;

Ritenuto infine che:

- la presente delibera, non necessita di apposizione del parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Visti:

- il PUG adottato con DCC ID n.79 del 23.05.2022;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la disciplina sul funzionamento della Giunta Comunale approvata con delibera ID n. 61 del 14.04.2022;

Con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. di dare mandato al servizio Rigenerazione Urbana per le motivazioni tutte di cui in premessa, affinché riattivi i procedimenti (a partire dall'ultimo atto antecedente i provvedimenti annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale ovvero dell'ultimo atto a questi analogo per i comparti non gravati da ricorso) volti alla approvazione:
 - del PUA relativo all'ambito ANS3-3, posto in località Canali, via Tolstoj;
 - del PUA relativo all'ambito ANS4_6A posto in località San Rigo;
 - del PUA relativo all'ambito ANS2-2B posto tra la via Benedetto Croce e la via Rosa Luxemburg;
 - del PRU Ospizio IP_6 posto nel quartiere Ospizio;

- della 3^a variante al PUA BARAGALLA che accoglie la ricollocazione di volumetria derivante dal PUA ANS1-4 "*Gaida via Seneca*";
 - del PUA relativo all'ASP_N1-5A in località Mancasale;
 - del PPC relativo all' ASP N1.17 in località Roncocesi.
2. di precisare nelle opportune forme, nel testo degli atti che verranno approvati all'esito dei o durante i procedimenti di cui al punto 1 del dispositivo, che la riattivazione avviene per doverosa esecuzione di provvedimenti giudiziari oggetto di impugnazione avanti il Consiglio di Stato, fatti salvi gli esiti dei predetti giudizi di appello, anche per i PUA in relazione ai quali non sia stato attivato un contenzioso giudiziale;
 3. di ritenere, per i motivi indicati in premessa, non ostativa alla riattivazione e conclusione dei procedimenti di cui al precedente punto 1 del dispositivo la attuale vigenza della salvaguardia del PUG.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano